




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2970 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



FM/af

Roma,

25 MAR. 2009

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Padova
Via Cesare Battisti, 3-11
35121 PADOVA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 53-2009 - Iscrizione Albo/Registro – Autenticazione documenti.

Facendo seguito alla richiesta di parere del 26 gennaio 2009 in merito alla possibilità, per i dipendenti ed il Segretario dell'Ordine, di autenticare copie dei documenti originali da allegare alla domanda di iscrizione, si osserva quanto segue.

Al fine di fornire adeguata risposta alla questione specificamente posta si ritiene sufficiente richiamare le norme in materia di copie autentiche contenute nel DPR 445/2000, non essendo questa la sede per un approfondimento sulla qualifica di pubblico ufficiale e sugli elementi che caratterizzano l'esercizio di pubbliche funzioni.

In via generale, ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 (T.U. sulla documentazione amministrativa) richiamato all'interno del quesito stesso, l'attestazione della conformità di una copia al documento originale può essere effettuata dal pubblico ufficiale dell'amministrazione certificante o ricevente nonché dagli altri soggetti autorizzati elencati al comma 2. Il comma 3 dello stesso articolo specifica poi che, nel caso in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni copia autentica di un documento, *"l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente"*. In questo caso l'autentica ha effetto limitato al procedimento in corso.

Applicando le norme citate alle fattispecie descritte dall'Ordine richiedente si può concludere che l'attestazione di conformità del documento può essere effettuata sia dal dipendente sia dal Segretario condizione che sussistano i necessari requisiti di legittimazione. Il soggetto che appone l'attestazione di conformità può essere il funzionario responsabile del procedimento o un dipendente addetto alla ricezione delle

domande di iscrizione cui sia stato attribuito con delibera consiliare il compito di ricevere la documentazione e curare le attestazioni conseguenti. Analogo criterio vale per il Segretario: si deve tenere conto che, ai sensi del D. Lgs. 139/2005, le attribuzioni sul rilascio di certificazioni e attestazioni relative agli iscritti rientra tra le attribuzioni del Consiglio. Pertanto, in mancanza di un regolamento di organizzazione che disciplini i compiti del segretario, è necessaria una delibera consiliare di delega dei poteri di attestazione.

Si ritiene opportuno, tuttavia, svolgere alcune considerazioni in merito alla rilevanza pratica della questione posta. Infatti, non si comprende il motivo di ricorrere all'autentica dei documenti da parte del personale o del consigliere dell'ordine. Ciò vale sia in relazione ad entrambi i casi rappresentati nel quesito ma, più in generale, anche rispetto alle altre attività connesse alla tenuta dell'Albo.

L'art. 18 della L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e l'art. 43 del DPR 445/2000 prevedono espressamente che l'amministrazione procedente acquisisca d'ufficio le certificazioni necessarie per l'istruttoria del procedimento, potendo richiedere agli interessati soltanto le dichiarazioni sostitutive complete degli elementi indispensabili per le verifiche conseguenti. L'art. 74 del T.U. sulla documentazione amministrativa specifica ulteriormente che la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi di legge costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Con specifico riferimento al quesito, si segnala che, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, il titolo di studio e l'abilitazione sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

Si richiama, inoltre, la previsione contenuta all'art. 19 del DPR 445/2000, in base alla quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 può essere utilizzata per attestare la conformità all'originale della copia di un titolo di studio.

Pertanto, la dichiarazione di conformità all'originale della copia del diploma di laurea o del certificato di abilitazione può essere apposta direttamente dal professionista in calce alla copia stessa, osservate le modalità previste all'articolo 38 DPR 445/2000.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

